



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – D. G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U. prot DVADEC-2015-0000325 del 16/09/2015

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n.443 recante “*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*” ;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il D.M. del 10 agosto 2012, n. 161, “*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTO il Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale, del 28 agosto 2003, con cui è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto preliminare della “*Tratta AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi*”, presentato dalla Società Italferr S.p.A. e successiva Delibera CIPE di approvazione n. 78 del 29 settembre 2003;

VISTA la Delibera n.80/06 del 29/03/2006 con la quale il CIPE ha approvato, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs.n.190/2002 e s.m.i., con prescrizioni e raccomandazioni il progetto definitivo della “*Tratta AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi*”;

VISTA la Determina Direttoriale prot. DVA-2013-24380 del 24/10/2013 emessa a seguito di parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale, n. 1349 del 4 ottobre 2013 e relativa all’approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo per il “*Terzo Valico dei Giovi*” Lotti 1 e 2, ai sensi del D.M. 161/2012;

VISTA la Determina Direttoriale prot. DVA-2014-30708 del 26/09/2014 emessa a seguito di parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale, n. 1596 del 1 agosto 2014 e relativa alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n.3 della Determina Direttoriale prot. DVA-2013-24380 del 24/10/2013 di approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo Lotti 1 e 2;

VISTA la Determina Direttoriale prot. DVA-2014-38413 del 20/11/2014 emessa a seguito di parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, n. 1652 del 14 novembre 2014 e relativa al completamento della verifica di ottemperanza alla prescrizione n.3 della Determina Direttoriale prot. DVA-2013-24380 del 24/10/2013 di approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo Lotti 1 e 2 ed all'aggiornamento del piano di utilizzo delle parti variate riguardanti i nuovi siti cui destinare i materiali da scavo nella Regione Liguria, nonché l'aggiornamento del piano di utilizzo per i siti della Regione Liguria e Piemonte relativamente alla rimodulazione delle quantità "origine-destinazione", dei reimpieghi dei materiali di scavo all'interno dell'opera e delle operazioni di normale pratica industriale;

VISTA la nota prot. AP/GP/pm/787/15 del 20/02/2015 acquisita agli atti al prot. DVA-2015-5543 in data 27/02/2015, con la quale il Consorzio COCIV ha trasmesso la documentazione relativa al "*Piano di utilizzo terre - aggiornamento ai sensi dell'art.8 del D.M. 161/2012*", ai fini dell'approvazione da parte di questo Ministero, ai sensi dell'art. 5, comma 3;

VISTA la nota prot. EP/AP/pm/3265/15 del 07/07/2015, acquisita agli atti al prot. DVA-2015-18722 in data 16/07/2015, con la quale il Consorzio COCIV ha trasmesso il Piano di Utilizzo delle terre del "Terzo Valico" relativo all'opera nel suo complesso, e quindi alle lavorazioni incluse in tutti i lotti costruttivi, in sostituzione di quanto precedentemente trasmesso;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n.1859 del 1 settembre 2015 trasmesso dalla CTVA con nota prot. CTVA-2015-3003 del 10/09/2015, assunto al prot. DVA-2015-22931 del 11/09/2015, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

SI DETERMINA

l'approvazione ai sensi dell'art.5, comma 3 del D. Lgs. 161/2012, dell'aggiornamento del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo della *Tratta AV/AC "Terzo Valico dei Giovi"* di cui alla Determina Direttoriale prot. DVA-2013-24380 del 24/10/2013 ed alla Determina Direttoriale prot. DVA-2014-38413 del 20/11/2014 e, per una corretta gestione delle terre e rocce da scavo, il Consorzio COCIV dovrà:

- determinare la quantità totale di amianto nelle pietre verdi secondo uno specifico protocollo condiviso con le ARPA nell'ambito dell'Osservatorio Ambientale istituito;
- fornire gli esiti delle caratterizzazioni ambientali per le indagini già svolte per il sito di Novi Ligure sondaggio L3-S02;
- provvedere, con riferimento ai dati relativi alle formazioni geologiche attraversate e in considerazione delle le caratterizzazioni eseguite in fase di progettazione, a fornire

una stima del numero di campionamenti da eseguire in corso d'opera al fine di valutare la necessità dell'accertamento dei valori di fondo;

- eseguire ogni eventuale riutilizzo dei materiali presso i siti destinazione solo in seguito dell'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni competenti; in particolare, il DM 161/12 art.5 prescrive che i materiali da scavo utilizzabili per recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non debbano superare i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, fatti salvi i valori di fondo naturale. Si precisa inoltre l'utilizzo del materiale con CSC superiori ai limiti, in sito diverso rispetto a quello di produzione, dovrà accadere in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. Inoltre la L.98/2013 art. 41bis esplicita come i materiali non debbano costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee.
- determinare entro 60 giorni una chiara griglia di selezione e compatibilità relativa a matrici ambientali e destinazione d'uso urbanistica dei siti di produzione/deposito sulla base delle indicazioni delle regioni Piemonte e Liguria competenti; tale documento tecnico di sintesi in relazione alla varietà dei casi in esame, per ognuno dei siti di produzione/deposito identificati dovrà essere presentata al MATTM come completamento della fase esecutiva del Piano Utilizzo Terre;
- dare comunicazione, prima dell'inizio delle singole attività, alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali sulla necessità, nelle fasi di attuazione del piano di utilizzo, di rimodulare le volumetrie del materiale nell'ambito della volumetria specificata nell'aggiornamento del piano;
- dare comunicazione, prima di intraprendere qualsiasi azione di modifica (ai fini di poter attuare eventuali verifiche di competenza), della variazione del conferimento in siti di destinazione diversi da quelli evidenziati nel quadro origini destinazioni ma comunque individuati ed esaminati nell'aggiornamento del piano;
- ottenere la compatibilità ambientale del MATTM o comunque dimostrare la non significatività degli effetti ambientali indotti nel caso in cui si preveda l'utilizzo di percorsi nuovi e non ancora indicati nel piano nell'area interessata dall'opera ;
- fornire semestralmente alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali il quadro aggiornato di origini destinazioni per ciascun sito di produzione e di destinazione ridimostrando la piena compatibilità ambientale dei materiali con i siti di destinazione;

- fornire un quadro sullo stato dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nella Determina Direttoriale prot.n.DVA-2013-24380 del 24/10/2013 e nella Determina Direttoriale prot.n.DVA-2014-38413 del 20/11/2014;
- dimostrare la compatibilità dei materiali fino ad ora gestiti con i siti di destinazione riportando eventualmente anche i risultati delle indagini in corso d'opera completate nelle varie fasi operative;
- eseguire le indicazioni impartite per i siti di destinazione con le deliberazioni regionali, e più precisamente:

Lotti 1 e 2:

- chiarire come all'interno dell'elenco dei siti continui a figurare Cascina Bettole mentre la stessa è stata dichiarata dal Proponente fra quelle a riserva.
- chiarire come le attività progettuali previste compatibili per il sito di Cascina Romanellotta siano solo quelle delineate nel recente provvedimento autorizzativo della Regione Piemonte che non prevede una capacità residua del sito ma il completo riempimento legato alle connesse azioni progettuali di rinaturalizzazione.

Lotti 3, 4 e 5:

- predisporre una relazione tecnica che dimostri con maggior dettaglio la rispondenza degli elaborati progettuali alle prescrizioni della DGR 9-1531 della Regione Piemonte del 8/06/2015 (pubblicata sul BUR n. 27 del 9/07/2015).
- chiarire le modalità di utilizzo di alcuni i siti in cui conferire lo smarino, in quanto risultano delle località non indicate nel Piano Cave aggiornato (procedura regionale che ha portato alla DGR 1-6863 del 2013) ;
- stralciare dal Piano oggetto del presente parere i tre siti (Guendalina, Opera Pia e Cascinone) che sono stati a suo tempo eliminati dagli elenchi delle autorizzazioni regionali o di instaurare opportune azioni di concertazioni con la regione Piemonte, al fine di eventuali modifiche al vigente Piano;
- considerare cautelativamente l'effettuazione del test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M.n.05/02/1998 al fine di valutare la potenziale lisciviazione e rilascio in falda nel caso dei siti di deposito con falda affiorante (C.ne Clara e Buona e C.na Bolla);
- in relazione alle future e previste C.d.S., aggiornare il PdU con tutte le previsioni di movimentazione terre che emergeranno dalla progettazione esecutiva dello Shunt di Novi Ligure, attualmente in corso di sviluppo ed esplicitare quanto attiene al rispetto del progetto esecutivo alla prescrizione di cui alla DGR 1-6863 del 2013 in merito alla possibilità di implementare il trasferimento ferro-gomma.

- In merito al materiale destinato al conferimento nella vasca di colmata all'interno del porto di Genova – Area Fincantieri, esso dovrà essere collocato all'interno di un bacino conterminato con permeabilità pari a 10^{-9} m/sec.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.M. 161/2012, in merito alla durata di validità del Piano di Utilizzo si richiama quanto disposto con la Determina Direttoriale del 24/10/2013, prot. DVA-2013-24380, salvo proroghe.

Il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo dovrà presentare, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 161/2012, alla scrivente Direzione, la Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.), corredata della documentazione completa in conformità all'allegato 7.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato all'ISPRA, ai sensi dell'art. 13 del citato D.M. 161/2012, ai fini delle attività di gestione, pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato all' ARPA Regionale di competenza ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 14 e secondo quanto previsto all'Allegato 8, parte B, del D.M. 161/2012.

Il soggetto proponente provvederà all'inserimento sul portale dell'ISPRA (<http://www.terrerocce.isprambiente.it/login.php>) delle informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce da Scavo (http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce_REV1.pdf) definendo, tra le altre questioni, quelle relative al Sito di produzione, al Sito di Deposito intermedio e al Sito di Destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Renato Grimaldi

